COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(92) 498 def.

Bruxelles, 30 novembre 1992

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito, il Regno della Danimarca,
la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, il Granducato di Lussemburgo,
la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi,
e il Regno di Spagna
ad introdurre una delle misure particolari ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera b)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio,
del 16 dicembre 1991

(Presentata dalla Commissione)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera b)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera pervenuta alla Commissione in data 22 maggio 1992, il governo del Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura particolare ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2).

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ogni soggetto passivo che abbia ceduto beni alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A e che sia identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) deve presentare un elenco ricapitolativo. Detto elenco ricapitolativo, redatto per ogni trimestre civile, deve indicare tra l'altro a quali acquirenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono state effettuate cessioni di beni alle condizioni previste dal medesimo articolo 28 quater, punto A. L'articolo 28 quater, punto A prevede l'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni.

L'articolo 22, paragrafo 12 dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b). Esso precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo 12.

La misura particolare oggetto della presente proposta di decisione si configura nel modo indicato alla lettera b) dell'articolo 22, paragrafo 12 ed è diretta a semplificare gli obblighi amministrativi dei soggetti che effettuano scambi commerciali intracomunitari a decorrere dal 1° gennaio 1993, senza pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

La Commissione ritiene quindi opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad applicare la suddetta misura particolare dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, data alla quale il regime transitorio dovrebbe cessare di essere applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 28 terdecies della sesta direttiva modificata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera b) della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE[2], in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b); che l'articolo 22, paragrafo 12 precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del paragrafo stesso;

considerando che il Regno Unito, con lettera pervenuta alla Commissione il 22 maggio 1992, ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura di semplificazione che si configura come indicato alla lettera b) dell'articolo 22, paragrafo 12;

considerando che l'autorizzazione deve essere concessa a titolo temporaneo;

considerando che si tratta di una misura che non è destinata ad influire sull'importo delle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, il Regno Unito è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996, ad introdurre una misura particolare conforme alla lettera b) dell'articolo 22, paragrafo 12, diretta a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì ... 1992

Per il Consiglio

Il Presidente

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno di Danimarca ad introdurre misure particolari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettere a) e b) della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera pervenuta alla Commissione in data 24 giugno 1992, il governo danese ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre misure particolari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2).

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ogni soggetto passivo che abbia ceduto beni alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A e che sia identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) deve presentare un elenco ricapitolativo. Detto elenco ricapitolativo, redatto per ogni trimestre civile, deve indicare tra l'altro a quali acquirenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono state effettuate cessioni di beni alle condizioni previste dal medesimo articolo 28 quater, punto A. L'articolo 28 quater, punto A prevede l'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni.

L'articolo 22, paragrafo 12 dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b). Esso precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo 12.

Le misure particolari oggetto della presente proposta di decisione si configurano nel modo indicato alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12 e sono dirette a semplificare gli obblighi amministrativi dei soggetti che effettuano scambi commerciali intracomunitari a decorrere dal 1° gennaio 1993, senza pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

La Commissione ritiene quindi opportuno che il Regno di Danimarca sia autorizzato ad applicare le suddette misure particolari dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, data alla quale il regime transitorio dovrebbe cessare di essere applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 28 terdecies della sesta direttiva modificata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno di Danimarca ad introdurre misure particolari ai sensi dell'articolo dell'articolo 22, paragrafo 12, lettere a) e b) della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2), in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b); che l'articolo 22, paragrafo 12 precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del paragrafo stesso;

considerando che il governo danese, con lettera pervenuta alla Commissione il 24 giugno 1992, ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre misure di semplificazione che si configurano come indicato alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12;

considerando che l'autorizzazione deve essere concessa a titolo temporaneo;

considerando che si tratta di misure che non sono destinate ad influire sull'importo delle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, il Regno di Danimarca è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996, ad introdurre misure particolari conformi alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12, dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì ... 1992

Per il Consiglio

Il Presidente

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica federale di Germania
ad introdurre una misura particolare
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera b)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera pervenuta alla Commissione in data 1° luglio 1992, il governo tedesco ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura particolare ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2).

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ogni soggetto passivo che abbia ceduto beni alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A e che sia identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) deve presentare un elenco ricapitolativo. Detto elenco ricapitolativo, redatto per ogni trimestre civile, deve indicare tra l'altro a quali acquirenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono state effettuate cessioni di beni alle condizioni previste dal medesimo articolo 28 quater, punto A. L'articolo 28 quater, punto A prevede l'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni.

L'articolo 22, paragrafo 12 dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b). Esso precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo 12.

La misura particolare oggetto della presente proposta di decisione si configura nel modo indicato alla lettera b) dell'articolo 22, paragrafo 12 ed è diretta a semplificare gli obblighi amministrativi dei soggetti che effettuano scambi commerciali intracomunitari a decorrere dal 1° gennaio 1993, senza pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

La Commissione ritiene quindi opportuno che la Repubblica federale di Germania sia autorizzata ad applicare la suddetta misura particolare dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, data alla quale il regime transitorio dovrebbe cessare di essere applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 28 terdecies della sesta direttiva modificata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica federale di Germania
ad introdurre una misura particolare
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera b)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2), in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b); che l'articolo 22, paragrafo 12 precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del paragrafo stesso;

considerando che il governo tedesco, con lettera pervenuta alla Commissione il 1° luglio 1992, ha chiesto di essere autorizzata ad introdurre una misura di semplificazione che si configura come indicato alla lettera b) dell'articolo 22, paragrafo 12;

considerando che l'autorizzazione deve essere concessa a titolo temporaneo;

considerando che si tratta di una misura che non è destinata ad influire sull'importo delle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, la Repubblica federale di Germania è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996, ad introdurre una misura particolare conforme alla lettera b) dell'articolo 22, paragrafo 12, diretta a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì ... 1992

Per il Consiglio

Il Presidente

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Irlanda ad introdurre misure particolari
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettere a) e b)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera pervenuta alla Commissione in data 23 luglio 1992, il governo irlandese ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre misure particolari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2).

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ogni soggetto passivo che abbia ceduto beni alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A e che sia identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) deve presentare un elenco ricapitolativo. Detto elenco ricapitolativo, redatto per ogni trimestre civile, deve indicare tra l'altro a quali acquirenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono state effettuate cessioni di beni alle condizioni previste dal medesimo articolo 28 quater, punto A. L'articolo 28 quater, punto A prevede l'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni.

L'articolo 22, paragrafo 12 dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b). Esso precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo 12.

Le misure particolari oggetto della presente proposta di decisione si configurano nel modo indicato alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12 e sono dirette a semplificare gli obblighi amministrativi dei soggetti che effettuano scambi commerciali intracomunitari a decorrere dal 1° gennaio 1993, senza pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

La Commissione ritiene quindi opportuno che l'Irlanda sia autorizzata ad applicare le suddette misure particolari dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, data alla quale il regime transitorio dovrebbe cessare di essere applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 28 terdecies della sesta direttiva modificata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'Irlanda ad introdurre misure particolari
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettere a) e b)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE[2], in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b); che l'articolo 22, paragrafo 12 precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del paragrafo stesso;

considerando che il governo irlandese, con lettera pervenuta alla Commissione il 23 luglio 1992, ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre misure di semplificazione che si configurano come indicato alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12;

considerando che l'autorizzazione deve essere concessa a titolo temporaneo;

considerando che si tratta di misure che non sono destinate ad influire sull'importo delle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, l'Irlanda è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996, ad introdurre misure particolari conformi alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12, dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì ... 1992

Per il Consiglio

Il Presidente

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Granducato del Lussemburgo
ad introdurre misure particolari
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettere a) e b)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera pervenuta alla Commissione in data 29 luglio 1992, il governo lussemburghese ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre misure particolari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2).

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ogni soggetto passivo che abbia ceduto beni alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A e che sia identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) deve presentare un elenco ricapitolativo. Detto elenco ricapitolativo, redatto per ogni trimestre civile, deve indicare tra l'altro a quali acquirenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono state effettuate cessioni di beni alle condizioni previste dal medesimo articolo 28 quater, punto A. L'articolo 28 quater, punto A prevede l'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni.

L'articolo 22, paragrafo 12 dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b). Esso precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo 12.

Le misure particolari oggetto della presente proposta di decisione si configurano nel modo indicato alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12 e sono dirette a semplificare gli obblighi amministrativi dei soggetti che effettuano scambi commerciali intracomunitari a decorrere dal 1° gennaio 1993, senza pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

La Commissione ritiene quindi opportuno che il Granducato del Lussemburgo sia autorizzato ad applicare le suddette misure particolari dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, data alla quale il regime transitorio dovrebbe cessare di essere applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 28 terdecies della sesta direttiva modificata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Granducato del Lussemburgo
ad introdurre misure particolari
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettere a) e b)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2), in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b); che l'articolo 22, paragrafo 12 precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del paragrafo stesso;

considerando che il governo lussemburghese, con lettera pervenuta alla Commissione il 29 luglio 1992, ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre misure di semplificazione che si configurano come indicato alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12;

considerando che l'autorizzazione deve essere concessa a titolo temporaneo;

considerando che si tratta di misure che non sono destinate ad influire sull'importo delle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, il Granducato del Lussemburgo è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996, ad introdurre misure particolari conformi alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12, dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì ... 1992

Per il Consiglio

Il Presidente

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana
ad introdurre una misura particolare
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera pervenuta alla Commissione in data 30 luglio 1992, il governo italiano ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura particolare ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2).

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ogni soggetto passivo che abbia ceduto beni alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A e che sia identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) deve presentare un elenco ricapitolativo. Detto elenco ricapitolativo, redatto per ogni trimestre civile, deve indicare tra l'altro a quali acquirenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono state effettuate cessioni di beni alle condizioni previste dal medesimo articolo 28 quater, punto A. L'articolo 28 quater, punto A prevede l'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni.

L'articolo 22, paragrafo 12 dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b). Esso precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo 12.

La misura particolare oggetto della presente proposta di decisione si configura nel modo indicato alla lettera a) dell'articolo 22, paragrafo 12 ed è diretta a semplificare gli obblighi amministrativi dei soggetti che effettuano scambi commerciali intracomunitari a decorrere dal 1° gennaio 1993, senza pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

La Commissione ritiene quindi opportuno che la Repubblica italiana sia autorizzata ad applicare la suddetta misura particolare dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, data alla quale il regime transitorio dovrebbe cessare di essere applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 28 terdecies della sesta direttiva modificata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica italiana
ad introdurre una misura particolare
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE[2], in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b); che l'articolo 22, paragrafo 12 precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del paragrafo stesso;

considerando che il governo italiano, con lettera pervenuta alla Commissione il 30 luglio 1992, ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura di semplificazione che si configura come indicato alla lettera a) dell'articolo 22, paragrafo 12;

considerando che l'autorizzazione deve essere concessa a titolo temporaneo;

considerando che si tratta di una misura che non è destinata ad influire sull'importo delle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, la Repubblica italiana è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996, ad introdurre una misura particolare conforme alla lettera a) dell'articolo 22, paragrafo 12, diretta a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì ... 1992

Per il Consiglio

Il Presidente

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi
ad introdurre misure particolari
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettere a) e b)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera pervenuta alla Commissione in data 4 agosto 1992, il governo olandese ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre misure particolari ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2).

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ogni soggetto passivo che abbia ceduto beni alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A e che sia identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) deve presentare un elenco ricapitolativo. Detto elenco ricapitolativo, redatto per ogni trimestre civile, deve indicare tra l'altro a quali acquirenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono state effettuate cessioni di beni alle condizioni previste dal medesimo articolo 28 quater, punto A. L'articolo 28 quater, punto A prevede l'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni.

L'articolo 22, paragrafo 12 dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b). Esso precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo 12.

Le misure particolari oggetto della presente proposta di decisione si configurano nel modo indicato alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12 e sono dirette a semplificare gli obblighi amministrativi dei soggetti che effettuano scambi commerciali intracomunitari a decorrere dal 1° gennaio 1993, senza pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

La Commissione ritiene quindi opportuno che il Regno dei Paesi Bassi sia autorizzato ad applicare le suddette misure particolari dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, data alla quale il regime transitorio dovrebbe cessare di essere applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 28 terdecies della sesta direttiva modificata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi
ad introdurre misure particolari
ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettere a) e b)
della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative all'imposta sulla cifra d'affari
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2), in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b); che l'articolo 22, paragrafo 12 precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del paragrafo stesso;

considerando che il governo dei Paesi Bassi, con lettera pervenuta alla Commissione il 4 agosto 1992, ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre misure di semplificazione che si configurano come indicato alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12;

considerando che l'autorizzazione deve essere concessa a titolo temporaneo;

considerando che si tratta di misure che non sono destinate ad influire sull'importo delle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996, ad introdurre misure particolari conformi alle lettere a) e b) dell'articolo 22, paragrafo 12, dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì ... 1992

Per il Consiglio

Il Presidente

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno di Spagna ad introdurre una misura particolare ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera pervenuta alla Commissione in data 10 agosto 1992, il governo spagnolo ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura particolare ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE(2).

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ogni soggetto passivo che abbia ceduto beni alle condizioni previste dall'articolo 28 quater, punto A e che sia identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) deve presentare un elenco ricapitolativo. Detto elenco ricapitolativo, redatto per ogni trimestre civile, deve indicare tra l'altro a quali acquirenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono state effettuate cessioni di beni alle condizioni previste dal medesimo articolo 28 quater, punto A. L'articolo 28 quater, punto A prevede l'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni.

L'articolo 22, paragrafo 12 dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b). Esso precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo 12.

La misura particolare oggetto della presente proposta di decisione si configura nel modo indicato alla lettera a) dell'articolo 22, paragrafo 12 ed è diretta a semplificare gli obblighi amministrativi dei soggetti che effettuano scambi commerciali intracomunitari a decorrere dal 1° gennaio 1993, senza pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

La Commissione ritiene quindi opportuno che il Regno di Spagna sia autorizzato ad applicare la suddetta misura particolare dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, data alla quale il regime transitorio dovrebbe cessare di essere applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 28 terdecies della sesta direttiva modificata.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno di Spagna ad introdurre una misura particolare ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE[2], in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad introdurre misure particolari dirette a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni

(1) GU n. L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU n. L 376 del 31.12.1991, pag. 1

previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b); che l'articolo 22, paragrafo 12 precisa che le misure di semplificazione non devono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie e possono configurarsi nei modi indicati alle lettere a) e b) del paragrafo stesso;

considerando che il governo spagnolo, con lettera pervenuta alla Commissione il 10 agosto 1992, ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura di semplificazione che si configura come indicato alla lettera a) dell'articolo 22, paragrafo 12;

considerando che l'autorizzazione deve essere concessa a titolo temporaneo;

considerando che si tratta di una misura che non è destinata ad influire sull'importo delle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 12 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, il Regno di Spagna è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996, ad introdurre una misura particolare conforme alla lettera a) dell'articolo 22, paragrafo 12, diretta a semplificare gli obblighi in materia di dichiarazioni previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b).

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì ... 1992

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(92) 498 def.

DOCUMENTI

IT **06**

N. di catalogo : CB-CO-92-516-IT-C

ISBN 92-77-49945-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo